

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di I.....

Il Giudice,

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza tenutasi il 4.11.2010

osserva quanto segue:

nella causa in esame si discute di un vizio acustico relativo a due appartamenti siti in,
frazione, via, acquistati con rogito del 25.07.2005 rispettivamente da,
facenti parte di un complesso immobiliare di nuova costruzione.

La disciplina di legge della cui legittimità si dibatte (art.15 comma 1 lettera c) legge nr.96/2010 di modifica dell'art.11 legge nr.88/2009) si colloca nell'ambito di un quadro normativo che prende le mosse dalla legge nr.447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che all'art.3 comma 1 lettera e) ha previsto, nel settore delle costruzioni edili, tra le competenze dello Stato, quella di emanare un decreto sui requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

.....
La norma sebbene definita "interpretativa" dal legislatore è falsamente tale, avendo in realtà, se la si esamina chiaramente, portata innovativa.

.....
Il dettato della norma "interpretativa", inoltre, deve ridurre univocamente e non eccedere la portata precettiva della disposizione precedente.

Per contro, l'art.15 della legge nr.96/2010 ha aggiunto un elemento precettivo del tutto nuovo ed estraneo rispetto alla norma "interpretata" con efficacia retroattiva nei riguardi dei rapporti tra venditore-costruttore di immobili e privato acquirente precedenti il luglio 2010.

Considerato che la domanda vincola il giudice in relazione ai fatti allegati non anche rispetto alle norme invocate (principio *iura novit curia*), anziché sollevare questione di legittimità costituzionale, per valutare la sussistenza o meno del lamentato vizio acustico dell'edificio può ritenersi legittima l'applicazione delle cosiddette "regole dell'arte", da intendersi quali regole dell'arte vigenti al momento in cui la prestazione era stata resa, ossia l'immobile dei cui requisiti acustici si dibatte era stato realizzato.

Tra queste regole dell'arte potrebbe farsi riferimento ad esempio alle norme UNI in materia di acustica edilizia, oppure alle stesse regole del DPCM 5.12.1997 benché sospese nella loro efficacia.

.....

In tal modo il DPCM 5.12.1997 non dovrà trovare applicazione in quanto tale, bensì quanto al suo contenuto considerato dal giudice quale termine di riferimento integrante un principio generale quale quello di diligenza nell'adempimento della prestazione come prescritto dall'art.1176 comma 2 c.c..

Venuta meno l'applicabilità, quantomeno in via diretta, del DPCM 5.12.1997 nei rapporti tra privati, allo scopo di evitare che i giudizi nei quali è stata invocata l'applicazione di tale decreto, possano subire battute di arresto pare corretto procedere -potendolo fare-, nella valutazione della sussistenza o meno del lamentato vizio acustico degli immobili di proprietà degli attori applicando le regole dell'arte coincidenti con il contenuto tecnico del DPCM 5.12.1997.

.....